

## IN QUESTO NUMERO

1. Credito d'imposta "Bonus Formazione" anno 2024 per GIOVANI AGRICOLTORI.
2. Detrazione spese sanitarie: prospetto di dettaglio STS.
3. Carburante agricolo agevolato – UMA – Supplemento per alte temperature.
4. Sentenza Corte Costituzionale su licenziamenti e piccola impresa (anche Agricola).

\*\*\*\*\*

### 1) Credito d'imposta "Bonus Formazione" anno 2024 per GIOVANI AGRICOLTORI Approvazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, è stato istituito un **credito d'imposta "Bonus Formazione"** a favore dei **giovani agricoltori** che nel corso del 2024 hanno sostenuto spese per attività formative legate alla gestione dell'azienda agricola.



#### **Beneficiari:**

- Et  compresa tra 18 e 40 anni (non ancora compiuti al momento della spesa);
- Inizio dell'attivit  agricola non prima del 1° gennaio 2021;
- Attivit  agricola con codice ATECO 2025 iniziante con 01.

#### **Agevolazione:**

- 80% delle spese sostenute nel 2024, fino a 2.500 euro per beneficiario.

#### **Spese ammissibili:**

- Corsi, seminari, conferenze, sessioni di coaching attinenti alla gestione aziendale.
- Viaggio e soggiorno connessi alle attivit  formative, riconosciute fino al 50% del valore totale delle spese sostenute nel 2024.
- IVA solo se non recuperabile.

#### **Condizioni:**

- Pagamento tracciabile da conto intestato al beneficiario.
- Possesso di attestato di frequenza del corso.

**Modalità di richiesta:**

- Domanda da inviare all' Agenzia delle Entrate **dal 25 agosto al 24 settembre 2025**, tramite il software "Gestione Azienda Agricola".

**Utilizzo del credito:**

- Solo in compensazione con F24, dal terzo giorno lavorativo successivo al riconoscimento.
- Da indicare nella dichiarazione dei redditi 2025/2026.
- Da utilizzare entro il 2026.

Il credito rientra tra gli **aiuti "de minimis"** (Reg. UE 1408/2013 e 2831/2023).

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza.

(A. Filippetti)

\*\*\*\*\*

**2) Detrazione spese sanitarie: prospetto di dettaglio STS.**

Recentemente l' Agenzia delle Entrate ha confermato che **è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie predisposto e conservato nel sito Sistema Tessera Sanitaria denominato STS.**

Questo prospetto può essere presentato in sostituzione dei singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) assieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà che attesta che il **prospetto** è quello **scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria** come indicato nella circolare dell' Agenzia delle Entrate n 14/E del 19/06/2023 e le FAQ 17/07/2025 e alla documentazione attestante il possesso degli specifici requisiti soggettivi quando questi sono richiesti per il riconoscimento della detrazione/ deduzione dell' onere.

Per scaricare il prospetto si deve accedere nella " Area riservata al cittadino " del sito internet STS tramite SPID/CIE/TS/CNS scegliere consultazione spese sanitarie/ selezionare l' anno di pagamento/ scarica tutte le spese.

L' operazione di scarico è da effettuare l' anno successivo per essere sicuri di avere tutte le spese sanitarie dell' anno che interessa.

(A. Filippetti)

\*\*\*\*\*



### 3) Carburante agricolo agevolato – UMA – Supplemento per alte temperature.

Con Delibera n° 1269 del 28/07/2025, la Regione Emilia-Romagna consente di chiedere un supplemento di carburante agricolo agevolato alle imprese che, a seguito delle temperature elevate registrate durante il periodo estivo superiori alla media stagionale, hanno riscontrato un maggior consumo di carburante per l'irrigazione.

L'integrazione di carburante viene concessa per l'irrigazione di soccorso, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'assegnazione annuale per l'anno 2025 deve essere **completamente esaurita**, ovvero l'intera quantità di carburante assegnato deve essere stata prelevata e utilizzata;
- Le quantità di carburante agricolo impiegate nell'anno 2024 devono essere state dichiarate entro il 30 giugno 2025;
- È necessario allegare un'apposita scheda relativa alle irrigazioni svolte (soggetta a firma) che dovrà riportare, per tutte le attività di irrigazione svolte nel 2025, data e ora, colture coinvolte con relative superfici e la portata della pompa impiegata.

La domanda di supplemento deve essere presentata entro e non oltre il **31 ottobre 2025**.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.

(M. Zecchini)

\*\*\*\*\*

### 4) Sentenza Corte Costituzionale su licenziamenti e piccola impresa (anche Agricola).

Con una recente sentenza (n. 118/2025, decisione del 23 giugno 2025, depositata il 21 luglio 2025 e pubblicata in G. U. 23 luglio 2025 n. 30) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un altro pezzo del Jobs Act renziano (del quale oramai restano macerie poiché scientemente e progressivamente demolito, in via giudiziale, sin dall'entrata in vigore, consentendo ai giudici di

riappropriarsi di tutti i poteri discrezionali prima alquanto affievoliti) ed in particolare dell'art. 9, c. 1°, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sulla base della questione posta dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2 dicembre 2024.



Il Tribunale territoriale ha infatti sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale nella parte in cui il Jobs Act – tutele crescenti (entrato in vigore il 7 marzo 2015) definisce i criteri di determinazione delle indennità risarcitorie nel caso di licenziamenti illegittimi, adottati da datori di lavoro piccoli imprenditori (sostanzialmente aziende sotto i 15 dipendenti e sotto i 5 per le aziende agricole); secondo il Tribunale la norma - quando prevede, per i piccoli imprenditori nel caso di licenziamenti illegittimi, sia l'ammontare dimezzato delle indennità risarcitorie che comunque non si possa superare il limite massimo di sei mensilità - è illegittima costituzionalmente in quanto, in violazione dell'art. 3, commi primo e secondo, Cost., si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di datori di lavoro con più di quindici (cinque se agricoli) occupati – i quali possono godere sia della tutela reintegratoria reale che di quella indennitaria, ovvero della sola tutela risarcitoria fino a trentasei mensilità – e lavoratori dipendenti di datori di lavoro “sottosoglia” che, invece, oltre a non avere la tutela reale, possono aspirare ad una tutela indennitaria da tre a sei mensilità senza consentire quindi al giudicante di effettuare una personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né a garantire l'adeguatezza e la congruità oltre che il ruolo deterrente.

Per inciso secondo il Tribunale il criterio delle dimensioni occupazionali aziendali non appare più adeguato poiché dipende da un elemento esterno al rapporto di lavoro e comunque è inadeguato a rivelare la forza economica del datore di lavoro. Il Jobs Act (art. 9, comma 1, del decreto legislativo citato) secondo il Tribunale di Livorno violerebbe poi l'art. 41, secondo comma, Cost. (poiché di danno alla libertà e alla dignità umana anche nella piccola impresa e non solo in quella di grandi dimensioni) e contrasterebbe ancora con l'art. 4, primo comma, Cost., con l'art. 35, primo comma, Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta Sociale Europea – CSE .

In sostanza, sia pure sotto profili giuridici diversi, la legge impugnata appare al Tribunale labronico foriera di una irragionevole limitazione della tutela indennitaria – prevista per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro “sottosoglia” – lesiva del diritto del lavoratore a un indennizzo adeguato a difendere dignità e libertà; conseguentemente andrebbe dichiarata la illegittimità costituzionale sia della regola che prevede il dimezzamento delle indennità sia del limite massimo delle sei mensilità.

La Corte Costituzionale argomenta approfonditamente in merito, riportandoci alle considerazioni critiche già in passato espresse sulla normativa dedotta e reputa effettivamente sussistente il *vulnus* lamentato dal Tribunale di Livorno, ancorché non sotto il profilo evocato dal Tribunale (e cioè rispetto al dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015) poiché in effetti, secondo la Corte Costituzionale, gli importi sono modulabili all'interno di una forbice sufficientemente ampia e flessibile - compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c'è un ampio divario - e nulla impedisce al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza, tenendo anche conto

delle dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro «nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco» - come affermato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2020 - per contemperare tutela del lavoratore contro licenziamenti ingiustificati ed esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro.



Secondo la Corte invece la norma impugnata confligge con i principi costituzionali in quanto la tutela monetaria risarcitoria subisce l'imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità ed è un limite insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, limite che quindi comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità.

Secondo i Giudici della Consulta quindi il *“contenimento delle conseguenze indennitarie a carico del datore di lavoro ....delinea un'indennità stretta in un divario così esiguo (ad esempio, da tre a sei mensilità nel caso dei licenziamenti illegittimi di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo) da connotarla al pari di una liquidazione legale forfettizzata e standardizzata.”*, liquidazione monetaria già considerata dalla Corte Costituzionale inadeguata a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignità, nel rispetto del principio di eguaglianza. *“Tale ristoro può essere delimitato, ma non sacrificato neppure in nome dell'esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi, al cospetto di un licenziamento illegittimo che l'ordinamento, anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative, qualifica comunque come illecito”* (sentenza n. 150 del 2020). Conseguentemente la sentenza in esame dichiara *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»”*.

La Corte peraltro, come oramai accade sempre più spesso, formula l'auspicio che il legislatore intervenga sul profilo oggetto della pronuncia e modifichi la normativa proprio avuto riguardo al criterio del numero dei dipendenti del datore, che non può costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare, a parere della Corte, anche altri fattori quali il fatturato o il totale di bilancio.

Resta comunque un evidente paradosso, oggi la disciplina delle “tutele crescenti” per i dipendenti delle piccole imprese, assunti dopo il 7 marzo 2015 e oggetto di un licenziamento illegittimo - che in origine era più sfavorevole di quella prevista dalla previgente normativa - appare di gran lunga migliorativa, dovendosi oggi considerare una forbice tra 3 e 18 mensilità (rammentiamo sul punto infatti che la norma risarcitoria per i dipendenti occupati in aziende dimensionalmente superiori ai limiti indicati in apertura, prevede una forbice tra 6 e 36 mensilità).

I dipendenti licenziati oggi invece da piccole imprese, ma assunti antecedentemente al 7 marzo 2015, si vedranno liquidare in caso di illegittima risoluzione del rapporto, una somma risarcitoria da 2,5 fino a 6 mensilità sempre tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, valutando le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del dipendente licenziato, tenendo in conto anche il comportamento e le condizioni delle parti; l'indennizzo (art. 8 Legge n. 604/1966) potrà peraltro essere innalzato nella misura massima fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il dipendente con anzianità superiore ai venti anni (in aziende più dimensionate).

(M. Mazzanti)

|  |  |
|--|--|
| Spedizione in abbonamento postale<br>D.L. 358/2003 Conv. in L. 27/02/04<br>n. 46 art. 1, comma 2                     | Direttore Responsabile Massimo Mazzanti<br>Redazione Maria Stefania Devescovi<br>Editrice  |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna<br>n. 6240 del 04/01/1984  | Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori<br>Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)<br>Tel. 051.78.59.19 Fax. 051.78.39.00 |
|                                 |  |
| Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a> |  |